

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale  
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 9 dicembre 1998. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma dei centri di assistenza fiscale.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

L'onorevole Gaetano RABBITO, *relatore*, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame integra il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e della imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Con l'articolo 1 viene revisionata la normativa sui centri di assistenza fiscale inserendo l'articolo 15-*bis* al decreto legislativo n. 241 contenente sostanziali modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogando il primo comma dell'articolo 9 e sancendo l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Con l'articolo 2 vengono abrogate le norme non più compatibili con la revisione dei centri di assistenza fiscale operata con l'articolo 1, vengono estesi ai centri alcune prerogative dei consulenti del lavoro e viene indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 3 sancisce l'entrata in vigore al 1° gennaio 1999 delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 241.

L'articolo 1 è di portata fortemente innovativa in materia di centri di assistenza fiscale.

Vengono istituiti i centri di assistenza fiscale alle imprese nella forma giuridica di società di capitali senza indicazione di capitale minimo; la Società può essere costituita dalle associazioni di categoria degli imprenditori, presenti nei Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o da associazioni di categoria degli imprenditori di rilevanza nazionale presenti in non meno di trenta province e con non meno del 5 per cento degli iscritti appartenenti alla stessa categoria, iscritti nei registri tenuti dalla Camera di Commercio.

I centri devono avere per oggetto l'assistenza fiscale alle imprese associate alle organizzazioni socie ed in particolare:

la redazione e conservazione delle scritture contabili

la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e tutti gli adempimenti relativi.

Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'IRPEG tenute alla nomina del Collegio sindacale e quelle alle quali non sono applicabili gli studi di settore o svolgono attività per le quali non sono approvati gli studi di settore; fatta eccezione per le società cooperative e loro consorzi.

Il Centro ha l'obbligo di designare uno o più responsabili dell'assistenza fiscale fra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Il responsabile, a richiesta del contribuente, rilascia un visto di conformità in ordine ai dati esposti nelle dichiarazioni predisposte dal Centro e in ordine alla documentazione a supporto, nonché la rispondenza fra le scritture contabili e la relativa documentazione; inoltre, a richiesta del contribuente, assevera che gli elementi contabili ed extra contabili, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore inviati all'Amministrazione finanziaria, corrispondano alle scritture contabili e ad altra documentazione.

Il visto di conformità e l'asseverazione possano essere rilasciati, se richiesti dal contribuente, dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni relativamente alle dichiarazioni dagli stessi predisposte.

Il visto di conformità e l'asseverazione saranno a base di particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e dei rimborsi da prevedersi con decreto del Ministero delle finanze.

Il Ministro delle finanze stabilirà con regolamento i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività propria, per l'iscrizione in apposito albo, per il trasferimento delle quote o azioni, sempre fra soggetti aventi diritto alla costituzione dei centri, ed i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Per le violazioni commesse sulla veridicità degli elementi forniti all'Amministrazione finanziaria o infedele visto di

conformità e asseverazione vengono previste delle sanzioni pecuniarie da lire 500 mila a 5 milioni, la revoca dell'autorizzazione, la sospensione cautelare, fino alla inibizione della facoltà di rilascio del visto e della asseverazione.

Vengono inoltre definiti i Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati. Tali Centri, sotto forma di società di capitali senza indicazione di capitale minimo, possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e pensionati aventi complessivamente non meno di 50 mila aderenti, dai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 con almeno 50 mila dipendenti o da associazioni di lavoratori promotrici di enti di patronato con non meno di 50 mila aderenti.

L'oggetto sociale dei Centri deve prevedere lo svolgimento di attività di assistenza fiscale in favore dei contribuenti non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ad eccezione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa, in particolare la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli adempimenti di carattere tributario.

I Centri nominano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale scelti fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei Ragionieri con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Il Ministero delle finanze stabilisce con regolamenti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale e per le iscrizioni in apposito Albo, nonché per la cessione delle quote o azioni fra i soggetti aventi diritto di istituire i Centri.

Il responsabile dell'assistenza rilascia, su richiesta del contribuente il visto di conformità dei dati contenuti in dichiarazione e la relativa documentazione.

I Centri, oltre alla predisposizione della dichiarazione e al visto di conformità, comunicano i risultati al sostituto di imposta e curano l'invio telematico delle dichiarazioni, previa consegna al contri-

buyente di copia della dichiarazione stessa e del prospetto di liquidazione delle imposte.

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano, su richiesta del contribuente, il visto di conformità sulle dichiarazioni da loro predisposte.

Vengono previste sanzioni pecuniarie e non, per il rilascio di infedele visto di conformità.

I sostituti di imposta devono tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi predisposte dai centri, devono effettuare i relativi conguagli a credito o a debito dell'imposta.

I sostituti di imposta hanno la facoltà di prestare assistenza fiscale nei confronti dei loro sostituiti; ove non venga esercitata tale facoltà, hanno l'obbligo di consentire a terzi la raccolta dei dati e dei documenti necessari per l'assistenza fiscale.

Infine viene prevista una particolare certificazione tributaria per i titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, con gli effetti di ridurre a tre anni il termine di prescrizione per gli accertamenti induttivi e gli accertamenti basati sugli studi di settore e di evitare, in caso di presentazione di ricorso, l'iscri-

zione a ruolo delle imposte e delle sanzioni amministrative prima della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

La certificazione tributaria può essere rilasciata dai revisori contabili che siano iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei consulenti del lavoro con anzianità professionale di almeno 5 anni e che abbiano rilasciato, al medesimo contribuente il visto di conformità e l'asseverazione.

Per il rilascio di certificazione tributaria infedele si applica la sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni e la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione a seguito di tre violazioni nell'arco di un biennio.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha notevole portata innovativa in materia in quanto, vengono istituiti enti e strumenti che devono fungere da valido supporto e di utilità sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti con l'obiettivo della modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,30.**